



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO GARE E CONTRATTI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI CARTA BIANCA VERGINE E CARTA BIANCA
RICICLATA NECESSARIA AL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA
REGIONALE D'ABRUZZO**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la fornitura di risme di carta per stampa e copie di formato A3 e A4, nelle tipologie bianca vergine (con il 100% di fibre vergini di cellulosa) per il 45% del totale e bianca riciclata (con minimo il 70% in peso di fibre di cellulosa riciclata) per il 55% del totale, necessaria al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo. Il quantitativo di detta fornitura, stimato per **27 mesi**, è indicato nell'Allegato **A.1 "Determinazione dei fabbisogni e dei costi"**.

Art. 2 – Durata, decorrenza e importo dell'appalto

Il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Regionale e l'impresa aggiudicataria è a termine e limitato al tempo necessario per completare la fornitura oggetto d'appalto, come indicata nell'Allegato **A.1 "Determinazione dei fabbisogni e dei costi"**, presumibilmente pari a 27 mesi. Si precisa che il tempo stimato per completare la fornitura può diminuire o aumentare in base all'incremento o diminuzione dei fabbisogni dell'Amministrazione Regionale entro un limite massimo sia in aumento che in diminuzione di 150 giorni.

Il contratto sarà stipulato a corpo, firmato digitalmente e scambiato elettronicamente tramite la piattaforma MEPA.

L'importo posto a base d'asta per la fornitura di risme di carta per stampa e copie di formato A3 e A4, nelle tipologie bianca vergine (con il 100% di fibre vergini di cellulosa) e bianca riciclata (con minimo il 70% in peso di fibre di cellulosa riciclata), necessaria al funzionamento degli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo, per tutta la durata dell'appalto di 27 mesi, è pari a € 118.393,85 oltre Iva nella misura di legge.

La fornitura citata non prevede la presenza di manodopera presso le sedi della Giunta regionale d'Abruzzo, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze). Conseguentemente la stima dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenza di cui all'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. è pari a 0 (zero) €.

Il valore dell'appalto, di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, coincide con l'importo posto a

base d'asta e ammonta a complessivi 118.393,85 oltre iva ai sensi di legge.

Come da Allegato **A.2 - "Prospetto economico"** al presente CSA, parte integrante e sostanziale del presente capitolato, gli oneri necessari per l'acquisizione della fornitura di che trattasi, per tutta la durata del contratto e comprese le ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammontano complessivamente a 147.930,00 €.

Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all'importo a base di gara né offerte parziali o condizionate.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie ad eseguire la presente fornitura a perfetta regola d'arte secondo quanto stabilito nel contratto e nel presente capitolato speciale d'Appalto.

I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l'adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti all'operatore economico dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità.

L'importo del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta formulata dall'operatore economico aggiudicatario in base a calcoli, stime ed indagini di sua convenienza e resta, pertanto, fisso ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l'operatore economico aggiudicatario, di ogni relativo rischio e/o alea. L'operatore economico aggiudicatario non potrà pertanto vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni od aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 3 - Finanziamento

All'onere derivante dall'affidamento del servizio in oggetto si farà fronte con i fondi propri dell'Amministrazione regionale.

Art. 4 - Caratteristiche

La carta richiesta dovrà essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto d'inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabili in fronte-retro, esenti da cloro e da trattamenti con essenze speciali e non dovrà rilasciare polveri durante l'utilizzo in copia o stampa. Inoltre, al momento della consegna presso gli uffici regionali, dovrà avere una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi. Il confezionamento ne deve garantire la perfetta conservazione nel tempo.

La carta bianca vergine e quella bianca riciclata oggetto della presente fornitura dovranno provenire da cartiera certificata ISO 9001 e dovranno possedere le caratteristiche tecniche riportate per ciascuna tipologia nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA DI CARTA	GRAMMATURA MIN – MAX [gr/mq]	SPESSORE MIN – MAX [µm]	GRADO DI BIANCO [%]	OPACITA' [%]
BIANCA VERGINE	76 – 84 ai sensi della norma UNI EN ISO 536:2020 o equivalenti	96 – 116 ai sensi della norma UNI EN ISO 534:2005 o equivalenti	≥ 100% ai sensi della norma UNI ISO 2470-1:2016 e UNI ISO 2470-2:2010 o equivalenti	≥ 85% ai sensi della norma UNI ISO 2471:2009 o equivalenti
BIANCA RICICLATA	76 – 84 ai sensi della norma UNI EN ISO 536:2020 o equivalenti	94 – 106 ai sensi della norma UNI EN ISO 534:2005 o equivalenti	≥ 70% ai sensi della norma UNI ISO 2470-1:2016 e UNI ISO 2470-2:2010 o equivalenti	-

In conformità a quanto previsto all'art.34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" tutti i prodotti forniti, a seconda se sono costituiti da carta riciclata o meno, devono essere conformi alle **specifiche tecniche** riportate, rispettivamente, al paragrafo 4.2 e al paragrafo 5.2 dell'Allegato II del D.M. 12/10/2009, aggiornato nel 2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. nr.102 del 03/05/2013 (**Allegato A.3 al presente documento per formarne parte integrante e sostanziale**).

L'Amministrazione potrà richiedere, per tutto il tempo di durata del contratto, un tipo di carta, di cui dovesse necessitare, non indicato tra gli articoli oggetto d'appalto, ma simile a questi, oppure tipi di carta connessi al processo evolutivo di automazione dei servizi e uffici dell'Amministrazione regionale. In tal caso sono fornite all'impresa aggiudicataria le indicazioni necessarie e sufficienti relativamente alla carta richiesta. Il relativo prezzo sarà corrispondente, per quanto possibile, al prezzo di aggiudicazione dei tipi di carta previsti nell'appalto, che più corrispondono a quello richiesto per tipo e qualità.

Art. 5 – Modalità di esecuzione e consegna della fornitura

La Regione Abruzzo procederà in base all'effettivo fabbisogno degli uffici, a richiedere, tramite singoli ordinativi da inoltrare tramite pec, i prodotti necessari fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Nei singoli ordinativi verrà specificata la tipologia di carta (A3 o A4), la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire (vergine o riciclata).

Sulle risme e sulle scatole del materiale fornito dovranno essere indicate tutte le certificazioni possedute dalla carta; in assenza di queste il materiale non potrà essere accettato.

Gli articoli richiesti devono essere consegnati e immagazzinati, sulla base di indicazioni fornite di volta in volta tramite gli ordinativi, a tutto rischio, cura e spese dell'impresa aggiudicataria, nelle sedi degli Uffici regionali, all'interno dei magazzini, depositi, archivi di piano anche se ubicati in piani diversi da quello terreno. La consegna dei prodotti dovrà avvenire sempre al piano indicato nell'ordinativo e nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Si riporta di seguito l'elenco degli indirizzi degli stabili principali in cui effettuare le consegne insieme alle indicazioni dei mezzi da utilizzare per le stesse, precisando sin d'ora che non si tratta di un elenco esaustivo e che l'indirizzo di consegna sarà specificato in ogni ordinativo, anche se diverso da quelli appresso elencati:

- Magazzino Centrale della Giunta Regionale – Via Leonardo da Vinci n.6 - L'Aquila – consegna prevista con utilizzo di mezzi dotati di sponda idraulica;
- Magazzino di Via Catullo – Pescara – consegna prevista da bordo strada – marciapiede - con uso traspallet – piano terra;
- Uffici ubicati in Via Salaria Antica Est – L'Aquila – consegna prevista con mezzo di trasporto tipo medio – piccolo in considerazione delle dimensioni ridotte dello spazio di scarico – consegna ai piani con carrellino a mano;
- Uffici ubicati in Via Catullo – Pescara – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano – piani 2° e 5°;
- Uffici ubicati in Via Conte di Ruvo – Pescara – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano – piani 3° e 6°;
- Uffici ubicati in Via Passo Lanciano – Pescara – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano – piani 4° e 5°;

- Uffici ubicati in Corso V. Emanuele – Pescara – consegna prevista con furgone e possibilità di utilizzo di traspallet – piani da 1° a 4°;
- Ufficio-deposito ubicato in C.da S. Antonio – traversa Via San Gottardo – Montesilvano (PE) – consegna prevista con mezzo dotato di sponda idraulica – piano terra;
- Uffici ubicati in Via Napoli n.4 – Tortoreto Lido (TE) – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano – piano 2°;
- Uffici ubicati in Via Nazionale 38 – Villanova di Cepagatti (PE) – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano – piano terra;
- Uffici ubicati in Via Ponte San Giovanni 2 – Teramo – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano;
- Uffici ubicati in Via Quintino Sella – Sulmona (AQ) – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano;
- Uffici ubicati in Piazza Torlonia 91 – Avezzano (AQ) – consegna prevista da bordo strada con carrellino a mano;
- Centro per l'impiego di Teramo – Via Milli n. 2;
- Centro per l'impiego di L'Aquila – Via Rocco carabba n. 4;
- Centro per l'impiego di Avezzano – Via A. Jatosti n. 6;
- Centro per l'impiego di Lanciano – Via Ovidio n. 58;
- Centro per l'impiego di Vasto – Via Maddalena n. 61;
- Centro per l'impiego di Chieti – Via Spezioli n. 42;
- Centro per l'impiego di Pescara – Via Passolanciano n. 75.

L'ordinativo minimo per ogni ufficio è fissato in 5 risme formato A3 e 10 risme formato A4.

Gli articoli ordinati devono essere **consegnati entro 7 (sette) giorni** lavorativi dalla data di ricezione dei singoli ordinativi inviati esclusivamente tramite pec.

L'Appaltatore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo. In questi casi l'appaltatore dovrà darne comunicazione scritta alla Giunta Regionale d'Abruzzo entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'appaltatore.

Per il rilascio delle ricevute di consegna si tiene conto soltanto del quantitativo riscontrato all'atto del ricevimento della merce nei magazzini della Giunta Regionale.

Tutte le spese inerenti il presente appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'Aggiudicatario e s'intendono ricomprese nel prezzo offerto in sede di gara.

Art. 6 – Collaudo

La Giunta Regionale d'Abruzzo ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quello descritto nei documenti relativi all'affidamento. La Giunta Regionale d'Abruzzo ha piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all'uso per incompatibilità con le apparecchiature in dotazione degli Uffici.

Gli articoli che non dovessero risultare perfettamente corrispondenti agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro **sette giorni lavorativi** (sabato, domenica e festivi esclusi) a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione scritta (dichiarazione di rifiuto) da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo inviata tramite pec, entro 3 (tre) giorni successivi alla consegna del materiale, decorsi i quali, la Giunta Regionale d'Abruzzo potrà acquistarli presso imprese concorrenti, imputando la spesa al fornitore inadempiente.

Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.

Le spese per la sostituzione sono a totale carico del fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant'altro inerente e conseguente.

Il Fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte della Giunta Regionale d'Abruzzo per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale dovesse subire.

Art. 7 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento e preventivamente approvate dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto ad eseguire le nuove forniture, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Le variazioni sono valutate ai prezzi del contratto, ma ove comportino prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 22 del D.M. n. 49 del 07/03/2018.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che la Giunta Regionale d'Abruzzo ritenga opportune per il buon esito della fornitura, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Art. 8 – Pagamento

Il pagamento del servizio prestato sarà effettuato ogni qual volta sarà raggiunto il 5% dell'importo contrattuale e l'ultima a completamento della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico, su presentazione di regolari fatture, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione, da parte del Servizio Gare e Contratti, che curerà la gestione, di regolare esecuzione della fornitura.

Le fatture, da emettere in modalità elettronica e secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment, dovranno riportare l'oggetto del contratto, oltre all'indicazione del CIG e del seguente codice univoco IPA: M41KGJ.

Le fatture non regolari ai fini fiscali e non corredate dall'ordinazione e dalle ricevute di consegna si intendono non presentate e non ricevute.

L'Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della legge 136 del 13 Agosto 2010 e ss.mm.ii. L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli altri dati previsti all'art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento circa la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Giunta Regionale d'Abruzzo tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codice fiscale).

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate alla Giunta regionale d'Abruzzo, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n.

136/2010. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Giunta Regionale d'Abruzzo e della Prefettura territorialmente competente.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'immediata risoluzione dello stesso.

Art. 10 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. E' assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Relativamente all'istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato all'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Subappalto

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente a quanto previsto nell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Previa autorizzazione della Giunta regionale d'Abruzzo, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui al citato articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa è responsabile, nei confronti della Giunta regionale d'Abruzzo, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto.

La Giunta Regionale d'Abruzzo rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l'appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate.

Ove la Giunta Regionale d'Abruzzo fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione del contratto, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti.

L'Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

Le richieste di autorizzazione per i subappalti, formulate dal legale rappresentante dell'Impresa, redatte in conformità al disposto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in

regola con le vigenti normative sul bollo, devono essere inviate alla Giunta Regionale d'Abruzzo– Servizio Gare e Contratti.

La predetta autorizzazione verrà rilasciata nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza corredata da tutti i documenti previsti per legge, fatte salve eventuali richieste d'integrazione documentale che comportano la sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione fino alla data di trasmissione della documentazione richiesta.

Il periodo necessario per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'avvio del servizio, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Art. 12 – Oneri a carico dell'aggiudicatario

L'Aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate le condizioni di fornitura e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Giunta Regionale d'Abruzzo da ogni responsabilità in merito.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti della Giunta della Regione Abruzzo, costituente **l'Allegato A.4) del presente capitolato**, approvato con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018, pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Penalità

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nella consegna oltre il termine fissato nel precedente art.5, l'impresa fornitrice è tenuta al pagamento di una penale pari € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli ordinati.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato dall'art.6 per la sostituzione degli articoli non conformi alle caratteristiche stabilite o difettosi, l'impresa fornitrice è tenuta al pagamento di una penale pari € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli ordinati e non consegnati o rifiutati, consegnati e difettosi.

L'ammontare delle penalità, ove non sia corrisposto dall'impresa nel termine di quindici giorni dalla relativa richiesta, sarà detratto dall'importo della prima fattura emessa dopo l'irrogazione della penale.

Nel caso in cui il ritardo nella consegna o nella sostituzione si protragga oltre dieci giorni naturali e consecutivi dai termini fissati nei precedenti artt. 5 e 6, l'Amministrazione regionale ha il diritto di risolvere il rapporto contrattuale secondo le norme del successivo art.10.

Art. 14 - Risoluzione contrattuale

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi:

- sospensione della fornitura per fatto dell'impresa aggiudicataria;
- ritardo nella consegna degli articoli oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal termine fissato all'art.5;

- ritardo nella sostituzione degli articoli non conformi oltre dieci giorni naturali e consecutivi dal termine fissato all'art.6;
- cessione di parte o di tutta la fornitura;
- fallimento dell'impresa aggiudicataria;
- in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza, la segnalazione del fatto all'ANAC nonché il risarcimento dei maggiori danni consequenziali all'esecuzione in danno dell'impresa aggiudicataria della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto si applica il disposto dell'art.110, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Recesso unilaterale

La Giunta Regionale d'Abruzzo ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.

In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il servizio e ne verificherà la regolarità.

L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

Art. 16 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Regionale e l'Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di L'Aquila.

Art. 17 - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario del contratto. L'Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione Regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Art. 18 - Esecuzione in danno

Con la risoluzione del contratto, qualora non si addivenga ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 alla stipula di un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni, sorge per l'Amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art 19 – Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula del contratto

La Giunta regionale d'Abruzzo, sulla base di quanto previsto all'art.8, c.1, lett.a della L.120/2020, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

In tale eventualità, dalla data del verbale di avvio della fornitura, decorreranno i termini per la consegna delle risme secondo gli ordinativi emanati di volta in volta dalla Giunta Regionale d'Abruzzo.

Non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora sia stato dato l'avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Art. 20 - Riferimenti normativi

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'onere ed a completamento delle disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme:

- D.Lgs. 50 del 19.4.2016 e ss.mm.ii. nonché tutti i Decreti Ministeriali e le Linee guida ANAC attuativi dello stesso;
- D.M. nr.49/2018 e ss.mm.ii.;
- L. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii.;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- Vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;
- Vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Norme contenute nelle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" pubblicate da Consip SpA;
- Norme contenute nel bando MEPA "SERVIZI" – Categoria "*Beni/cancelleria, carta, consumabili da stampa e prodotti per il restauro*";
- Norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei documenti di gara, nonché in tutta la documentazione ad essi allegata;
- CCNL e relativi accordi locali integrativi dello stesso;
- D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.;
- L. 136/2010 e ss.mm.ii.
- Codice Civile.

Art. 21 - Stipula contratto

Tra l'Amministrazione regionale e l'impresa aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto a corpo mediante piattaforma MEPA.

Art. 22 - Domicilio eletto dell'appaltatore

Preliminarmente alla stipula del contratto, l'appaltatore è tenuto a comunicare alla Giunta Regionale d'Abruzzo il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto dell'appaltatore oppure al responsabile del servizio nominato dall'appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all'appaltatore.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

In relazione al trattamento dei dati personali la Giunta Regionale d'Abruzzo si attiene alla normativa della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 nonché al "Disciplinare per l'attuazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679)" approvato con DGR n. 41 del 3.02.2021; in particolare, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Giunta Regionale d'Abruzzo, della gestione del presente appalto e saranno archiviati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati l'operatore economico può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il soggetto Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, con sede in Via L.Da Vinci nr.6, – 67100 L'Aquila.

Il soggetto Delegato al trattamento è la Dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti con sede in Via L.Da Vinci nr.6, – 67100 L'Aquila.

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi al Servizio Gare e Contratti della Giunta Regionale d'Abruzzo in via L.Da Vinci nr.6, L'Aquila.

Il Responsabile dell'Ufficio "Appalti Opere Pubbliche"

Ing. Paola Stornelli



ALLEGATI:

A.1) Determinazione dei fabbisogni e dei costi;

A.2) Prospetto economico per l'acquisizione della fornitura;

A.3) Specifiche tecniche riportate, rispettivamente, al paragrafo 4.2 e al paragrafo 5.2 dell'Allegato II del D.M. 12/10/2009, aggiornato nel 2013 e pubblicato sulla G.U.R.I. nr.102 del 03/05/2013;

A.4) Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018;